



Segretario Generale
f.prudenzano@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca – Enti ex art. 70

Prot. n. 614_2012/Ugl-Intesa del 09/08/212

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
BELGIO

COMMISSIONE EUROPEA
RAPPRESENTANZA IN ITALIA
00187 ROMA - Via IV Novembre, 149

Rappresentanza della Commissione Europea
via IV Novembre 149
Roma

DENUNCIA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Denuncianti:

Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Francesco Prudenzano e la dott.ssa Claudia Ratti in proprio e n.q. di Coordinatore Nazionale del Ministero della Giustizia della Federazione UGL-INTESA FP,

domiciliati in Via Bartolomeo Eustachio 22, 00161 Roma, telefono 064746128, email giustizia@uglintesa.it,

Figure soggettive denunciate: Ministero della Giustizia.

FATTO

1. Ai lavoratori del Ministero della Giustizia (ad eccezione dei lavoratori dell'Amministrazione Penitenziaria) il tempo di viaggio non è considerato attività lavorativa, durante il periodo di missione e/o trasferta.
2. Tale prassi provoca un evidente danno poiché spesso i lavoratori per raggiungere la sede di missione ordinata dall'Amministrazione sono costretti a viaggiare, anche per ore, senza che tale tempo gli venga riconosciuto in alcun modo, nonostante tutti i lavoratori in applicazione o in missione per l'espletamento dei servizi istituzionali sono, durante il viaggio, al servizio per l'Amministrazione.
3. Il Ministero del Lavoro (circolare n.8/2005) ha evidenziato come la nuova formulazione di definizione dell'orario di lavoro risulti ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente definizione, spostando l'accento sulla "messa a disposizione del lavoratore" (cfr. all.1).



4. La Corte di Giustizia UE, sentenza 09.09.2003 n° C-151/02, sia pur riferita a diversa fattispecie, ha confermato la medesima interpretazione (cfr. all.2)
5. La Corte di Cassazione ha ribadito che "il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria e quindi va sommato all'orario di lavoro come straordinario allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione"; in particolare il carattere di funzionalità è stato ravvisato "nel caso di dipendente obbligato a presentarsi presso la sede aziendale e poi inviato di volta in volta in varie località per svolgervi la prestazione" (Cfr.tra le tante, Cassazione civile , sez. lav., 14 marzo 2006, n.5496) o, ancora, rivestono il carattere di funzionalità *"tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all'espletamento di una determinata prestazione lavorativa"*.
6. Ai dipendenti in trasferta veniva corrisposta una indennità che "risultava essere onnicomprensivo ed era destinato a compensare tutte le situazioni di disagio che ne derivano al lavoratore" (cfr. risposta a quesito ARAN, all.3). L'indennità di trasferta è stata poi abolita dalla legge finanziaria 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n.266)
7. In seguito l'indennità di trasferta è stata ripristinata a favore del personale delle Forze di Polizia); l'Amministrazione Penitenziaria, invocando una disparità di trattamento tra gli operatori del Comparto Ministeri e quelli della Polizia penitenziaria, ha chiesto formalmente all' ARAN con nota n. 0066387 del 22 febbraio 2006 una pronuncia definitiva della questione e, in ogni caso, con lettera circolare del luglio 2007 a firma del Direttore Generale si disponeva che per tutte le categorie professionali del Comparto Ministeri in servizio presso il DAP, "attività lavorativa il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell'espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore" (cfr. all.4). In altri termini i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia, al quale si applica l'identico contratto collettivo ricevono trattamenti diversi.
8. Anche il Ministero del Lavoro, nell'interpello n.13/2010 (cfr. all.5), recependo l'orientamento della giurisprudenza della Cassazione, ha ribadito che "il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria se è funzionale rispetto alla prestazione" (come nel caso delle missioni ed applicazioni fuori sede) e che "l'orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro".

Per quanto sopra si ritiene che il Ministero della Giustizia ha violato:

1. Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(IT C 83/122 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.3.2010)



Segretario Generale
f.prudenzano@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca – Enti ex art. 70

2. la Direttiva 1993/104/CE, nella parte in cui intende per «orario di lavoro»: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali".

A sostegno della denuncia si indica la normativa italiana.

D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003, art.1, comma 2:

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

* * *

Dal 2006 al 2012 l'Amministrazione è stata reiteratamente invitata dalla scrivente O.S. a risolvere il problema ma non ha mai fornito alcun riscontro ed ha consolidato, negli anni, la prassi ivi denunciata. (cfr. all.6).

* * *

Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto,

CHIEDONO

a codesta On.le Commissione di voler procedere all'apertura di un'istruttoria nei confronti dello Stato italiano, Ministero della Giustizia, al fine di porre rimedio, se del caso attraverso l'avvio di una procedura d'infrazione, alla violazione del diritto comunitario sopra precisata.

Si chiede, altresì, espressamente di essere informati sul prosieguo del procedimento aperto a seguito della presente denuncia, restando a disposizione per eventualmente approfondire le questioni sollevate attraverso la denuncia stessa.

* * *

Autorizziamo la Commissione a indicare la nostra identità nei Suoi contatti con le autorità della Repubblica Italiana, contro la quale è presentata questa denuncia.

Il Segretario Generale

(Francesco Prudenzano)

Il Coordinatore Nazionale

(Claudia Ratti)



Nota esplicativa da riprodurre sul modulo di denuncia

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d'infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S'intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario. L'inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un'omissione. S'intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia l'autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell'inadempimento.

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, né deve provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione.

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

In genere, sperando i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d'ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all'esito favorevole di un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell'infrazione.



Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l'inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

- a) Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L'attribuzione di un numero ufficiale ad una denuncia non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro in causa.
- b) Qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.
- c) Nei i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d'infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.
- d) Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l'archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull'andamento dell'eventuale procedimento d'infrazione.